

Oggetto:	Vademecum Operativo relativo agli Interventi e Procedure "PIANO CASA" Guida applicativa della Legge 2 luglio 2026, n. 116 (conversione del D.L. 7 maggio 2026, n. 66) recante «Disposizioni urgenti per il Piano Casa».
Destinatari:	Comuni del Veneto ed Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) del Veneto.

La presente guida operativa intende fornire un quadro esaustivo non schematico delle novità introdotte dalla **Legge 2 luglio 2026, n. 116 – “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026), di conversione del Decreto-Legge n. 66 del 7.05.2026, recante, tra l'altro, indicazioni operative urgenti per i Comuni e le Aziende Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Veneto al fine di favorire l'accesso immediato ai finanziamenti pubblici e alle semplificazioni procedurali previste per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e l'Edilizia Residenziale Sociale (ERS).

Introduzione e sintesi delle iniziative introdotte dal “Piano Casa”

Con la legge 2 luglio 2026, n. 116 entra in vigore il “Piano Casa” nazionale, che riguarda un programma di interventi volti a contrastare l'attuale “disagio abitativo” e ad aumentare l'offerta di alloggi a “prezzi calmierati” attraverso specifici progetti di rigenerazione urbana, la valorizzazione dell'edilizia residenziale pubblica ed il sostegno all'edilizia sociale; tale piano mira a rendere disponibili, a livello nazionale, circa 100.000 alloggi pubblici nei prossimi 10 anni, intervenendo su delle priorità operative di seguito riportate:

- **Recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e interventi di edilizia residenziale sociale (ERS)**

Tale priorità prevede un “Programma di interventi di recupero e manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sociale” al fine di ampliare l'offerta abitativa sostenibile. Si prevede, su tutto il territorio nazionale, il recupero di circa 60.000 alloggi “popolari” attraverso il ripristino degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) attualmente non assegnabili per carenza di interventi di manutenzione ed il recupero di immobili destinati all'edilizia residenziale sociale (ERS). Verrà istituito anche un “Fondo di garanzia” per coprire il rischio di “morosità incolpevole” nonché del deposito cauzionale, nel caso di sopravvenuta impossibilità non imputabile del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali con una dotazione di 22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per il successivo anno 2027. Accanto a questi interventi è previsto anche il riscatto di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) da parte degli assegnatari unitamente alla realizzazione di nuove case popolari per la locazione a lunga durata con possibilità di riscatto.

- **Fondo di Housing Coesione**

La seconda priorità della trattata normativa nazionale, istituisce di un apposito strumento finanziario denominato “Fondo Housing Coesione” nel quale confluiscono risorse nazionali ed europee dedicate esclusivamente all'Housing sociale, ovvero un insieme di progetti ed interventi che mirano ad offrire unità abitative a “prezzi accessibili” a persone con un reddito medio-basso, in particolare a quelle categorie che pur non avendo i requisiti per ottenere un alloggio popolare, non riescono a sostenere un canone di locazione oppure contrarre un mutuo e rientrano in queste categorie anche i lavoratori autonomi, gli anziani e gli studenti.

- **Programmi di edilizia integrata (Capo III – Da art. 9 ad art. 10)**

La terza priorità introduce i “Programmi di edilizia integrata” che mirano a coinvolgere gli operatori privati nella realizzazione di nuovi interventi residenziali. L'obiettivo è combinare, nello stesso progetto, abitazioni a prezzi calmierati ed edilizia libera, così da garantire la sostenibilità economica degli investimenti, limitare il consumo di suolo e promuovere edifici efficienti e sostenibili.

- **Iniziative per persone con disabilità (Capo II, Art. 3)**

Infine per le persone con particolari “disabilità” la trattata legge n. 116/2026, interviene sul diritto all’abitare delle stesse persone con disabilità attraverso un duplice approccio: da un lato, promuove un modello abitativo maggiormente inclusivo, imponendo che gli interventi previsti dal “Piano Casa” siano orientati ai principi dell’accessibilità e della progettazione universale; dall’altro, rafforza gli strumenti di sostegno economico destinati a favorire l’accesso e la permanenza nell’abitazione da parte delle persone in condizioni di maggiore vulnerabilità. Il “Piano Casa” introduce infatti disposizioni di particolare rilievo che recepiscono una concezione dell’abitare fondata sull’autonomia, sulla sicurezza e sulla piena partecipazione alla vita sociale. La legge stessa stabilisce che gli interventi realizzati nell’ambito del Piano Casa debbano garantire, su base di uguaglianza con gli altri, l’accessibilità, l’autonomia, la sicurezza e la piena fruibilità degli edifici da parte delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi e delle regole tecniche della progettazione universale.

Si tratta di un passaggio rilevante perché supera una visione limitata al solo abbattimento delle barriere architettoniche. La progettazione universale introduce infatti un approccio preventivo e inclusivo: gli spazi e gli edifici devono essere pensati fin dall’origine per poter essere utilizzati dal maggior numero possibile di persone, senza la necessità di interventi successivi di adattamento. L’accessibilità diventa così un elemento strutturale della politica abitativa e non un intervento meramente correttivo.

Accanto agli aspetti legati alla qualità e alla fruibilità degli alloggi, la legge interviene anche sul versante dell’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale. Tra le misure più significative rientra l’ampliamento delle categorie prioritarie ammesse al Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013.

Di seguito una descrizione sintetica della parte normativa che spiega nel dettaglio i singoli articoli della Legge n. 116 del 02.07.2026.

1. Quadro generale, finalità e target beneficiari (Capo I - Art. 1) – Disposizione Generale del “Piano Casa”

La Legge n. 116/2026 stabilisce un programma di interventi straordinari volti all’incremento sostenibile dell’offerta di alloggi a “canone calmierato” nonché sostenibile, prioritariamente mediante interventi di ristrutturazione edilizia, il recupero, la riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e la rigenerazione urbana, con la finalità di valorizzare il patrimonio edilizio residenziale esistente.

I destinatari finali delle iniziative comprendono le seguenti categorie sociali: giovani, studenti, lavoratori fuori sede, personale pubblico, giovani coppie, genitori separati e soggetti interessati a “senior cohousing” o “cohousing intergenerazionale”, nel rispetto dei requisiti economici. È comunque prioritario il recupero del patrimonio e delle aree urbanizzate o degradate mentre la nuova edificazione resta soggetta alle condizioni urbanistiche e ambientali.

Fabbisogni abitativi prioritari destinatari degli interventi:

- **Giovani e studenti universitari;**
- **Lavoratori fuori sede (pubblici e privati):** con priorità esplicita per il personale scolastico, sanitario, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate;
- **Nuclei familiari vulnerabili:** giovani coppie, genitori separati o divorziati;
- **Modelli innovativi di coabitazione:** *Senior Cohousing* (per persone anziane) e *Cohousing Intergenerazionale*.

2. Programma straordinario e dotazione finanziaria (Capo II - art. 2)

Il Programma Straordinario Nazionale è finalizzato sostanzialmente al ripristino edilizio del “residuo storico” di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si trovano in particolari condizioni di “inagibilità” o “sfittanza” per carenze di interventi manutentivi ed al recupero edilizio del patrimonio di Edilizia residenziale sociale (ERS).
Di seguito viene riportato un prospetto dei fondi di finanziamento articolate nel tempo:

Fonte di Finanziamento	Importo Complessivo	Articolazione Temporale e Note
Fondo Piano Casa (Art. 2, c. 4)	970 Milioni €	2026: 116 M € 2027: 216 M € 2028: 228 M€ 2029: 180 M€ 2030: 230 M€
Fondo Sociale per il Clima (Art. 2, c. 5)	50% quota famiglie vulnerabili	Destinato alla componente ERP secondo il Regolamento (UE) 2023/955.
Risorse Rigenerazione Urbana (Art. 2, c. 6)	Fino a 500 M€/anno (2027-30) Fino a 700 M€/anno (2031-34)	Quota ex L. 160/2019 riservata direttamente ai Comuni gestita separatamente.
Governance e Soggetti Attuatori I Soggetti Attuatori degli interventi sono i Comuni, le A.T.E.R. e gli enti partecipati titolari di funzioni ERP/ERS. La gestione delle risorse è affidata ad INVITALIA S.p.A. (Soggetto Gestore) , tramite apposita convenzione che sarà stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ed il Ministero delle Economie e Finanze (MEF).		

3. Selezione delle proposte ed edilizia sociale (Art. 2, c. 3)

INVITALIA selezionerà i progetti presentati da parte dei Comuni e A.T.E.R. mediante **uno o più Avvisi Pubblici** adottati d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Condizioni di ammissibilità e criteri premiali per le proposte ERS:

- Riduzione del Canone Calmierato:** Quantificazione nell'offerta di una riduzione del canone di locazione applicabile a livello locale;
- Riconversione Patrimonio Inutilizzato:** Utilizzo prioritario degli immobili censiti nella procedura straordinaria ex Art. 3, c. 3;
- Integrazione in Piani di Rigenerazione Urbana:** Inserimento degli interventi all'interno di programmi comunali di contrasto al degrado urbanistico, sociale e ambientale;
- Partenariato Pubblico-Privato (PPP):** Promozione di operazioni in PPP coerenti con l'art. 175, c. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Lotti Funzionali:** Possibilità di realizzare le proposte per fasi successive in lotti funzionali autonomi.

4. Censimento straordinario degli immobili pubblici (Art. 3, c. 3) – Commissario straordinario

Adempimenti Urgenti entro 30 giorni

Entro 30 giorni dalla nomina del Commissario Straordinario, è avviata una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili pubblici inagibili, non redditizi o non in uso (di proprietà di Stato, Regioni, Comuni, A.T.E.R. e società pubbliche non quotate) da destinare ad edilizia sociale. Con nota Ministeriale prot. n. 10 del 12.08.2026 è stata avviata tale ricognizione e gli uffici regionali della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettiva con successiva nota prot. n. 465862 del 12.08.2026 hanno provveduto a richiedere agli Operatori pubblici le informazioni richieste dal competente Commissario straordinario che dovranno essere trasmesse allo stesso entro il 30.09.2026.

Adempimenti per Comuni e A.T.E.R. del Veneto:

- **Segnalazione Immobili:** Trasmissione delle schede tecniche degli immobili non redditizi/inutilizzati corredate da formale manifestazione d'interesse per il recupero/riconversione a fini ERS.
- **Convenzioni-Tipo e Diritti Reali:** Costituzione di diritti di superficie o altri diritti reali di godimento a favore dei soggetti attuatori per una durata **non inferiore a 25 anni** (commisurata al piano di ammortamento degli investimenti).

5. Procedure semplificate e derogatorie negli appalti (Art. 3, c. 4)

Per gli interventi di particolare complessità individuati dalla Cabina di Monitoraggio, il Commissario Straordinario adotta ordinanze con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente (fatti salvi il codice penale, la normativa antimafia D.Lgs. n. 159/2011, il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e le norme UE):

Fase Procedurale	Semplificazione / Deroga Applicabile
Conferenza di Servizi e Dissensi	In caso di dissenso/diniego di amministrazioni preposte, il Commissario propone al Presidente del Consiglio l'esame diretto in Consiglio dei Ministri (art. 5, c. 2, L. 400/88) per il superamento entro 5 giorni.
Controlli Antimafia	Avvio immediato delle verifiche antimafia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per tutti i concorrenti.
Esecuzione d'Urgenza	Autorizzata l'esecuzione anticipata delle prestazioni <i>prima della stipula del contratto</i> , nelle more delle verifiche sui requisiti generali/speciali (ex artt. 50 c. 6 e 99 c. 3-bis D.Lgs. 36/2023).

Varianti e Lavori Supplementari	Semplificata la modifica contrattuale senza nuova gara per lavori supplementari necessari ex art. 72 Dir. 2014/24/UE.
--	---

6. Requisiti progettuali: progettazione universale (art. 3, c. 6) per persone con disabilità

In conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (L. 18/2009), tutti gli interventi di ripristino e nuova edificazione devono garantire tassativamente il rispetto della **Progettazione Universale (Universal Design)**.

- Eliminazione totale delle barriere architettoniche e sensoriali;
- Garanzia di accessibilità, fruibilità autonoma e sicurezza per persone con disabilità o ridotta capacità motoria;
- Spazi comuni idonei a supportare i progetti di cohabitation e cohousing intergenerazionale.

7. Fondo di garanzia per morosità incolpevole

Art. 4. Fondo di garanzia per morosità incolpevole per contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica

- **Istituzione e Dotazione:** Istituito presso il Ministero delle Economie e Finanze (MEF) con **22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027**.
- **Finalità:** Copertura dei rischi di morosità incolpevole e deposito cauzionale per conduttori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) in caso di sopravvenuta impossibilità di pagamento, con surrogazione del Fondo nei diritti del locatore.

Art. 4-bis. Priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

- **Categorie Prioritarie:** Inclusione delle persone con disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992) e dei nuclei familiari con convivente (figlio/a o fratello/sorella da almeno due anni) con disabilità grave.
- **Garanzia ed Incentivi:** Garanzia statale elevata al **50%** della quota capitale, fino all'**80%** per ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Rifinanziamento di **6 milioni € per il 2026 e 8 milioni € per il 2027**.

Art. 4-ter. Incremento del fondo per le spese di locazione degli studenti fuori sede

- **Risorse Aggiuntive:** Incremento di **8,5 milioni di euro per il 2026** del fondo per il sostegno al canone di locazione degli studenti universitari statali fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro.

Art. 5. Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti

- **Procedure e Diritto di Opzione:** Decreto MIT-MEF-Affari Regionali entro 60 giorni per regolare l'alienazione di alloggi ERP da parte di Comuni ed enti/ATER. Riconosciuto il **diritto di opzione all'acquisto** per l'assegnatario non moroso che non sia proprietario di altra abitazione.

Art. 6. Semplificazioni procedurali e incentivi per interventi ERP e sociali

- **Agilità Procedurale:** Corsie preferenziali e termini ridotti alla metà per la presentazione e l'esame dei titoli abilitativi edilizi (SCIA, Permesso di Costruire) relativi a interventi di recupero o realizzazione di alloggi ERP e sociali.
- **Esenzioni e Agevolazioni:** Esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e riduzione fino al 50% per gli interventi di edilizia sociale vincolati a canone calmierato per almeno 20 anni.

Art. 7. Misure per la promozione del partenariato pubblico-privato e rigenerazione urbana

- **Coinvolgimento dei Privati:** Attuazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici relative alle proposte di finanza di progetto (PPP) promosse da privati per il recupero di complessi immobiliari degradati da destinare in quota prevalente a edilizia residenziale sociale.

- **Premi di Volumetria:** Possibilità per i Comuni di prevedere premialità volumetriche ed edificate nei piani urbanistici in favore di interventi che destinano almeno il 30% della superficie lorda complessiva ad alloggi a canone calmierato o studenti fuori sede.

Art. 8. Disposizioni di semplificazione e di coordinamento

- **Semplificazioni Edilizie:** Applicazione delle procedure accelerate ex art. 10, c. 7-ter del D.L. 76/2020 per ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni.
- **Conferenza di Servizi Rapida:**
 - Convocazione in forma semplificata con termine di 30 giorni (40 giorni in presenza di vincoli ambientali, culturali o sanitari).
 - Vigè il silenzio-assenso per assenze, mancate risposte o dissensi non motivati.
 - La determinazione finale approva il progetto e abilita subito i lavori.

8. Misure in materia di edilizia e urbanistica (capo III – Edilizia integrata - da articolo 9 ad art. 10)

Art. 9. Programmi infrastrutturali di edilizia integrata

L'Articolo 9 introduce una disciplina innovativa destinata alla realizzazione di **programmi infrastrutturali di edilizia integrata**, pensati per rispondere alle esigenze della cosiddetta "*fascia grigia*": quei cittadini, lavoratori e famiglie il cui reddito supera le soglie per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ma risulta comunque insufficiente per sostenere i costi del libero mercato.

- **Finalità e Destinatari (cc. 1, 2):**
 - Promozione di programmi di edilizia integrata per la "*fascia grigia*" (soggetti con ISEE troppo elevato per l'ERP, ma per i quali il libero mercato risulta insostenibile).
 - Accesso esteso a studenti universitari fuori sede, lavoratori del settore privato (inclusi gli stagionali e le esigenze abitative a carico del datore di lavoro) e personale delle Forze di polizia.
 - Finanziamento a trazione prevalentemente privata, integrato con risorse pubbliche disponibili.
- **Requisiti dei Soggetti Privati Proponenti (c. 1-bis):**
 - Adeguata capacità economica/finanziaria (attestata da primari istituti di credito o fondi di investimento).
 - Documentata esperienza tecnica in interventi analoghi.
 - Impegno formale a rispettare il vincolo di destinazione convenzionata.
- **Caratteristiche e Rapporto delle Quote di Investimento (c. 3, lett. a, b, c, d):**
 - **Quota Minima ERP/Sociale:** Almeno il **70% dell'investimento complessivo** deve essere destinato all'edilizia convenzionata (locazione/vendita a prezzo calmierato). Il restante massimo **30%** può essere destinato all'edilizia residenziale libera.
 - **Servizi di Prossimità e Coworking (cc. 3, lett. a-ter, i-bis):** Presenza obbligatoria di spazi comuni (*senior cohousing*, coabitazione intergenerazionale); una quota dal **5% al 15%** della superficie utile può essere riservata a start-up, coworking, artigianato urbano e commercio di vicinato a canone calmierato.
- **Determinazione dei Prezzi e Canoni Calmierati (c. 3, lett. e):**
 - Stabiliti tramite convenzione con il Comune garantendo una **riduzione di almeno il 33%** rispetto ai valori di mercato (desunti dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate o da atti pubblici semestrali).
- **Requisiti di Accesso per i Beneficiari (c. 3, lett. f, g, h, i):**
 - **Criteri:** ISEE superiore ai limiti ERP; costo annuo della casa a mercato superiore al 30% del reddito disponibile; reddito annuo non superiore a 5 volte il costo della casa a mercato.
 - **Controlli e Sanzioni:** Nullità del contratto in assenza dei requisiti iniziali. In caso di superamento dei limiti per 2 anni consecutivi in pendenza di locazione, è prevista la risoluzione del contratto o la conversione a canone di mercato. Previsto il recupero a mezzo ruolo delle somme indebitamente risparmiate.
- **Vincoli temporali e Rivendita (cc. 3, lett. l; 5):**
 - **Vincolo Trentennale:** Obbligo di mantenere la destinazione d'uso ed i prezzi/canoni calmierati per **almeno 30 anni** dalla fine lavori (con atto d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni).

- Per 30 anni le vendite successive possono avvenire solo a prezzo calmierato (indicizzato FOI); vietata la sublocazione o cessione non autorizzata.
- **Sostenibilità e Consumo di Suolo (c. 4):**
 - Attuazione prioritaria tramite rigenerazione urbana, riuso di aree degradate e riqualificazione. Possibilità di incrementi di superficie utile (con limiti) e interventi per stagionali in zone agricole.
- **Grandi Investimenti e Gestione Commissariale (cc. 7, 8, 9):**
 - Per grandi programmi di investimento di preminente interesse strategico nazionale, è prevista la nomina di un **Commissario Straordinario di Governo** (tramite DPCM) dotato di una struttura di supporto (max 10 unità e 5 esperti), finanziato con appositi fondi dedicati.

Art. 9-bis. Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri

L'**Articolo 9-bis** introduce specifiche modifiche al *Codice dell'Ordinamento Militare* (D.Lgs. n. 66/2010), istituendo e disciplinando una nuova categoria di alloggi pubblici destinati alle esigenze operative e di servizio dell'Arma dei Carabinieri.

1. Nuova Categoria di Alloggi di Servizio (Modifiche all'art. 295 COM)

- **Istituzione:** Viene introdotta la categoria degli «**alloggi di servizio per esigenze temporanee**».
- **Assegnazione Prioritaria:** Gli alloggi sono concessi in via prioritaria al personale dell'Arma dei Carabinieri per motivate e temporanee esigenze connesse al servizio, individuate dal Comandante Generale.
- **Deroghe ed Estensioni:** Per eccezionali e documentate esigenze istituzionali, la concessione può essere estesa anche a personale delle Forze Armate nazionali, delle Forze armate e di polizia estere, o di altre amministrazioni dello Stato.

2. Criteri di Concessione e Corrispettivo (Inserimento art. 296-bis COM)

- **Retta Giornaliera:** I beneficiari non stipulano un classico canone di locazione, ma corrispondono una **retta giornaliera** parametrata ai costi di gestione dei servizi e all'uso degli arredi.
- **Cumulo Trattamento di Trasferimento:** La concessione di tali alloggi non incide né pregiudica l'applicazione delle norme sul trattamento economico di trasferimento del personale militare.
- **Regolamentazione:** I criteri di dettaglio per l'assegnazione e la determinazione delle rette sono rinviati a un apposito regolamento attuativo.
- **Riutilizzo dei Proventi:** Le somme incassate dalle rette e versate all'entrata dello Stato vengono riassegnate al bilancio del Ministero della Difesa per garantire la manutenzione, l'efficienza e la qualità delle infrastrutture abitative dell'Arma.

3. Copertura Finanziaria

- Gli oneri derivanti dalla gestione e attuazione della norma, valutati in **61.000 euro annui a decorrere dal 2026**, sono coperti mediante riduzione delle risorse del Fondo Speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF (accantonamento Ministero della Difesa).

Art. 10. Disposizioni procedurali

L'**Articolo 10** detta le norme procedurali di dettaglio, le agevolazioni amministrative e i poteri straordinari acceleratori applicabili ai grandi progetti di investimento per l'edilizia convenzionata e sociale (ex Art. 9, c. 3, lett. b) gestiti a livello commissariale.

1. Misure di Semplificazione e Incentivi Economici (c. 1)

Per le opere di edilizia residenziale convenzionata previste dai grandi programmi di investimento si applicano diverse agevolazioni operative:

- **Conferenze di Servizi Acceleratorie:** In presenza di più atti di assenso (nulla osta, pareri, concerti) si applicano le procedure rapide e i termini ridotti già previsti dagli articoli 3 e 8 del medesimo decreto.
- **Estensione della Normativa Housing Universitario:** Estesa l'applicazione delle semplificazioni ex L. 338/2000 anche a interventi di edilizia sociale non strettamente legati agli studenti.
- **Scomputo della Superficie Lorda (SUL):** La superficie direttamente destinata all'edilizia convenzionata **non rientra nel conteggio della superficie lorda complessiva dell'intervento**, incentivando i volumi dedicati al sociale.
- **Bonifiche in Parallelo ai Lavori Edilizi:** È consentita la contestualità tra l'avvio delle opere edilizie e le attività di bonifica ambientale (D.Lgs. 152/2006). Prevista la possibilità per i Comuni di **scomputare i costi di bonifica dagli oneri di urbanizzazione** (a fronte di idonea relazione tecnica sul coordinamento e sulla sicurezza del sito).

- **Dimezzamento degli Onorari Notarili:** Gli onorari per gli atti notarili relativi agli alloggi convenzionati sono **ridotti del 50%**.

2. Poteri del Commissario e Dereghe Urbanistiche (cc. 2, 3)

Al Commissario Straordinario di Governo nominato per i grandi programmi di interesse strategico nazionale sono attribuiti incisivi poteri di attuazione:

- **Garanzia dei Tempi e Dereghe agli Piani Urbanistici:** Il Commissario attesta la fattibilità del cronoprogramma ed è autorizzato ad agire **anche in deroga agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi** (o in assenza di pianificazione), fermo restando il divieto di cementificare aree precedentemente non edificabili.
- **Progetti ≥ 100 Alloggi e Parametri Edilizi:** Per gli interventi di maggiori dimensioni (pari o superiori a 100 unità abitative), il Commissario provvede direttamente alla valutazione dell'impatto urbanistico (servizi, scuole, viabilità) e definisce le dereghe sui limiti di densità edilizia, altezze e distanze tra fabbricati (ex D.M. 1444/1968), garantendo sempre i requisiti igienico-sanitari e la tutela dei beni culturali/ambientali.

3. Decadenza dei Benefici (c. 4)

- **Inadempimento del Cronoprogramma:** Qualora il Commissario accerti che i ritardi rispetto al cronoprogramma siano imputabili alla responsabilità del soggetto attuatore privato, **cessano immediatamente di applicarsi tutte le semplificazioni e i benefici** previsti dal Capo IV.

9. Disposizioni comuni (Capo IV – Edilizia integrata - da art. 11 ad art. 12)

Art. 11. Ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale

L'**Articolo 11** definisce le modalità generali di attuazione delle politiche abitative pubbliche, le opzioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'INPS e degli enti territoriali, le regole per il coinvolgimento delle Casse di previdenza private e il supporto tecnico per lo "Student housing".

1. DPCM Attuativo e Criteri Ambientali (c. 1)

- **Decreto Attuativo:** L'attuazione degli interventi ERP di cui al Capo II è rinviata a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del MIT di concerto con il MEF e sentita la Conferenza Unificata.
- **Linee Guida Nazionali:** Le opere devono rispettare rigidi criteri di sostenibilità ambientale, contenimento del consumo di suolo, adeguamento sismico, efficienza energetica e riqualificazione delle aree degradate, parametrati sul reale fabbisogno abitativo dei territori.

2. Utilizzo Straordinario del Patrimonio INPS (c. 2)

- **Emergenza Abitativa:** Nelle more della dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale dell'INPS (ex D.L. 95/2012), l'Istituto è autorizzato a concedere i propri immobili in locazione (abitativa e non).
- **Progetti di Valorizzazione:** Tali contratti devono inserirsi in specifici programmi di valorizzazione o in interventi volti a rispondere concretamente all'emergenza abitativa.

3. Conferimento Immobili di Enti Territoriali e Casse Previdenziali (cc. 3, 4)

- **Enti Locali:** Le operazioni di apporto e conferimento di beni immobili non strumentali da parte dei Comuni e degli enti territoriali nell'ambito dei programmi sociali avvengono secondo i vigenti procedimenti del TUEL (D.Lgs. 267/2000), della L. 410/2001 e del D.L. 98/2011.
- **Casse di Previdenza Private:** Previste specifiche misure di semplificazione e incentivo per favorire l'investimento e l'apporto immobiliare da parte degli enti di previdenza privati (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996) nei programmi di edilizia integrata, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. Supporto Tecnico di Invitalia per lo Student Housing (c. 4-bis)

- **Convenzione MUR-Invitalia:** A decorrere dal 2026, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) può avvalersi del supporto tecnico-specialistico di **Invitalia S.p.A.** per accelerare la realizzazione delle residenze universitarie ex L. 338/2000.
- **Commissione di Gestione:** La remunerazione in favore di Invitalia è fissata in convenzione entro il **limite massimo dell'1%** delle risorse annualmente stanziati per l'housing universitario.

Art. 12. Entrata in vigore

L'**Articolo 12** sancisce l'efficacia temporale e l'iter formale di conversione del provvedimento:

- **Efficacia Immediata:** Il decreto-legge entra in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- **Presentazione alle Camere:** Il testo viene contestualmente presentato al Parlamento per l'avvio dell'iter di conversione in legge.
- **Clausola di Salvezza:** Viene stabilito l'obbligo generale di osservanza e la successiva inserzione nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi dello Stato.

10. Il Ruolo della Regione Veneto alla Partecipazione alla Cabina di Regia

La Regione del Veneto partecipa attivamente alla governance del “Piano Casa” attraverso:

- **Cabina di Monitoraggio Nazionale (Art. 3, c. 10):** Partecipazione del Presidente della Regione Veneto e dell'ANCI Veneto per definire gli indirizzi generali, le priorità territoriali e la verifica di avanzamento del Piano.
- **Supporto Tecnico-Operativo (Art. 3, c. 8):** Il Commissario Straordinario si avvale della società **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.** (partecipata al 10% dalla Regione Veneto), la cui operatività è prorogata al 2033 (ex DL 95/2025), operante quale centralizzatore e supporto tecnico per le stazioni appaltanti del territorio.

11. Vademecum sintetico per l'azione immediata: (Chek-list per i Comuni e le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto)

- ☐ **1. Istituzione Task Force Interna:** Individuare il RUP e costituire un gruppo di lavoro intersettoriale (Patrimonio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Sociali).
- ☐ **2. Mappatura Patrimonio Non In Uso:** Censire gli immobili ERP sfitti da manutentare e gli stabili pubblici inutilizzati idonei alla riconversione ERS in vista dell'Avviso Commissariale (entro 30 gg), sulla base della richiesta di cui alla sopra richiamata nota regionale prot. n. 465862 del 12.08.2026.
- ☐ **3. Pre-Definizione degli Schemi di Convenzione:** Predisporre i dati catastali e i titoli di godimento (diritti di superficie min. 25 anni) da concedere ai soggetti attuatori/gestori.
- ☐ **4. Elaborazione Proposte Progettuali per Lotti Funzionali:** Strutturare i progetti prioritari in lotti autonomi con focus su efficientamento energetico, accessibilità universale e riduzione del canone.
- ☐ **5. Valutazione Operazioni di Partenariato Pubblico-Privato (PPP)** Verificare con gli operatori del settore la fattibilità di progetti integrati ERS ex art. 175 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023.

12. Più facile ottenere il mutuo per la prima casa

Accanto agli aspetti legati alla qualità e alla fruibilità degli alloggi, la legge interviene anche sul versante dell'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale. Tra le misure più significative rientra l'ampliamento delle categorie prioritarie ammesse al Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n.147/2013.

Tra i beneficiari rientrano ora:

- le persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- i componenti di nuclei familiari che convivono da almeno due anni con un familiare in condizione di disabilità permanente accertata dalla medesima legge.

Per queste categorie è prevista una garanzia pubblica sulla quota capitale del finanziamento, elevabile fino all'80 per cento in presenza di un reddito Isee non superiore a 40000 euro annui. La modifica rafforza la funzione sociale del Fondo, rendendo più agevole l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale da parte delle persone con disabilità e delle famiglie che quotidianamente sostengono percorsi di assistenza e cura.

Dove trovare la modulistica

La domanda per accedere al Fondo di garanzia per la prima casa può essere presentata utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Consap, e di seguito vengono forniti esempi di modulistica relativa.

Venezia, 18.08.2026

7.2 Vademecum-Attuaz-Legge-116-2026-Piano-Casa-18.08.2026.doc

FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA
di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche

DOMANDA DI ACCESSO

**COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATO MAIUSCOLO, INSERENDO DATA, LUOGO E FIRMA.
LE DOMANDE INCOMPLETE O ERRATE SARANNO RESPINTE E DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE.**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare alla Banca/Intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname _____ Nome / First name _____
Codice Fiscale [Fiscal Code] _____ Sesso [Gender] ☐ M ☐ F
Luogo di nascita [Place of birth] _____
Data di nascita [Date of birth] ____/____/____
Residente in (indirizzo) [Resident (Address)] _____
Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] ____
Documento d'identità [Type of Identity Document] _____
Numero [Number] _____ Data di rilascio [Date of issue] ____/____/____
Autorità [Authority] _____ Data di scadenza [Date of expiry] ____/____/____
e-mail _____ cellulare [cell phone] _____

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità;
negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

e (in caso di mutuo cointestato a più persone)

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname _____ Nome / First name _____
Codice Fiscale [Fiscal Code] _____ Sesso [Gender] ☐ M ☐ F
Luogo di nascita [Place of birth] _____
Data di nascita [Date of birth] ____/____/____
Residente in (indirizzo) [Resident (Address)] _____
Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] ____
Documento d'identità [Type of Identity Document] _____
Numero [Number] _____ Data di rilascio [Date of issue] ____/____/____
Autorità [Authority] _____ Data di scadenza [Date of expiry] ____/____/____
e-mail _____ cellulare [cell phone] _____

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità;
negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA / DICHIARANO

che ricorrono, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014 ed in particolare:

- ☐ di non essere proprietario/i di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il/i sottoscritto/i abbia/abbiano acquistato la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli e quindi di voler:

 - ☐ acquistare
 - ☐ acquistare e intervenire con opere di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica
 - ☐ acquistare con accollo da frazionamento

l'unità immobiliare sita in (prov.), via , numero , edificio , scala , piano , interno , ad uso di abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 n. 1072 e non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

DICHIARA/DICHIARANO DI ESSERE

- ☐ **Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni¹ (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani)**
- ☐ **Famiglia monogenitoriale con figli minori**
Il mutuo è richiesto da:
- ☐ Persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
 - ☐ Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
- ☐ **Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;**
- ☐ **Giovane/i che non ha/hanno compiuto trentasei anni di età¹**
- ☐ **in possesso di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro per la garanzia all'80% relativa ai finanziamenti con limite di finanziabilità (rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d'acquisto dell'immobile, compresi gli oneri accessori²) superiore all'80%, nel quale il prezzo di acquisto dell'immobile è pari ad €..... (allegare l'attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda di mutuo)**

¹ Il requisito è soddisfatto se non si sono compiuti 36 anni di età.

² Negli oneri accessori possono essere ricomprese le spese notarili e le imposte se finanziate

OVVERO DICHIARA DI ESSERE

- ☐ persona con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n 104, con verbale nr.....delrilasciato/validato dall'INPS di.....
- ☐ componente di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 con verbale nr.....delrilasciato/validato dall'INPS di.....
- ☐ in possesso di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro per la garanzia all'80% (allegare l'attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda di mutuo).

CHIEDE / CHIEDONO

la garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche per un mutuo di ammontare non superiore a 250.000 euro connesso all'operazione richiesta

Luogo e data,

Firma/e del/dei richiedente/i

.....

**Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene alla domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso, è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA in qualità di Gestore su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo stesso in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2014.

Consap S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui riferimenti completi sono disponibili sul sito internet della Società, nell'apposita sezione, contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@consap.it.

Per lo svolgimento di alcune attività di trattamento (in particolare l'archiviazione della documentazione) Consap S.p.A. si avvale di fornitori di servizi esterni, appositamente individuati in virtù delle elevate competenze professionali e qualifiche tecniche e designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, i quali garantiscono che il trattamento dei dati venga effettuato in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali.

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo e la produzione dei documenti, sotto forma di allegati, saranno trattati da parte di CONSAP S.p.A. per l'adempimento di un obbligo di legge (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento UE n. 2016/679), per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base del diritto interno (ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento e 2-sexies, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 196/2003), esclusivamente al fine di consentire l'accesso da parte degli interessati al Fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

I dati vengono raccolti e trasmessi a Consap S.p.A. da parte della banca/intermediario finanziario a cui l'interessato si è rivolto per l'apertura della pratica (Finanziatore), in qualità di Titolare del trattamento ai fini dell'eventuale erogazione del finanziamento e della successiva gestione di tutti gli aspetti inerenti al rapporto contrattuale con l'interessato, inclusi gli adempimenti necessari all'escussione della garanzia (ricorrendone i presupposti); per maggiori indicazioni sulle modalità e finalità di trattamento da parte del Finanziatore, si rimanda all'apposita informativa da esso fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679; per maggiori indicazioni sulle modalità e finalità di trattamento da parte del Finanziatore, si rimanda all'apposita informativa da esso fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

La comunicazione, da parte degli interessati, dei dati personali richiesti è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito indispensabile per l'avvio e la conclusione dell'iter amministrativo ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici del Fondo, nonché per la successiva gestione del rapporto con il beneficiario; **la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l'impossibilità di svolgere le attività appena indicate.**

CONSAP S.p.A. tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di garanzia da parte di CONSAP S.p.A.

I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi al di fuori del territorio dell'Unione Europea, all'infuori di Microsoft Co. – limitatamente alle funzionalità di *provider* di posta elettronica – che, tuttavia, per la prestazione di alcuni servizi (in particolare, in favore di Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati) si avvale di *server* e infrastrutture informatiche collocati all'interno dell'Unione Europea).

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. gli istituti finanziari a cui il rapporto si riferisce, le autorità pubbliche di controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia, enti pubblici interessati dall'attività del Fondo, banche, Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa), per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario a valutare la richiesta di ammissione alla garanzia e, in caso di accettazione della richiesta, per tutta la durata del finanziamento cui la garanzia si riferisce e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, tenendo altresì conto dei termini di prescrizione previsti dalla legge per l'eventuale esercizio di diritti ad opera delle diverse parti coinvolte (in particolare, l'esercizio del diritto di richiedere, in sede giurisdizionale, l'esame e l'eventuale revoca / annullamento della decisione di rigetto).

Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda ed hanno il diritto di opporsi al trattamento sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679), **rivolgendo le relative istanze a Consap S.p.A. – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM)**, attraverso i seguenti indirizzi e-mail: fondocasa@consap.it o rpd@consap.it (anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.consap.it/privacy/modello-per-l'esercizio-dei-diritti-da-parte-degli-interessati/>).

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

Domanda di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e del decreto interministeriale del 31 luglio 2014 pubblicato nella G.U.R.I. n. 226 del 29 settembre 2014, aggiornata dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare alla Banca/Intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] _____ Sesso [Gender] ☐ M - ☐ F

Luogo di nascita [Place of birth] _____

Data di nascita [Date of birth] ____/____/____

Residente in (indirizzo) [Resident (Address)] _____

Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] ____

Documento d'identità [Type of Identity Document] _____

Numero [Number] _____ Data di rilascio [Date of issue] ____/____/____

Autorità [Authority] _____ Data di scadenza [Date of expiry] ____/____/____

e-mail _____ cellulare [cell phone] _____

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità;
negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

e (in caso di mutuo cointestato a più persone)

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] _____ Sesso [Gender] ☐ M - ☐ F

Luogo di nascita [Place of birth] _____

Data di nascita [Date of birth] ____/____/____

Residente in (indirizzo) [Resident (Address)] _____

Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] ____

Documento d'identità [Type of Identity Document] _____

Numero [Number] _____ Data di rilascio [Date of issue] ____/____/____

Autorità [Authority] _____ Data di scadenza [Date of expiry] ____/____/____

e-mail _____ cellulare [cell phone] _____

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità;
negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 25/08/2026 da Giacobbi Katy.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DICHIARA / DICHIARANO

che ricorrono, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014 ed in particolare:

- ☐ di non essere proprietario/i di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il/i sottoscritto/i abbia/abbiano acquistato la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli e quindi di voler:
 - ☐ acquistare
 - ☐ acquistare e intervenire con opere di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica
 - ☐ acquistare con accollo da frazionamento

l'unità immobiliare sita in (prov.), via , numero , edificio , scala , piano , interno , ad uso di abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 n. 1072 e non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 9 e 10. della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, di essere:

- ☐ nucleo familiare che include tre figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente¹ stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;
- ☐ nucleo familiare che include quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente¹, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;
- ☐ nucleo familiare che include cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente¹, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.

e in presenza di una delle sopra citate ipotesi di priorità dichiara di presentare:

- ☐ **domanda di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto tra importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori²) superiore all'80 per cento, nel quale il prezzo di acquisto dell'immobile è pari ad €.....**

CHIEDE / CHIEDONO

la garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche per un mutuo di ammontare non superiore a 250.000 euro connesso all'operazione richiesta

Luogo e data,

Firma/e del/dei richiedente/i

.....

¹ Allegare attestazione ISEE valida al momento di sottoscrizione della domanda

² Negli oneri accessori possono essere ricomprese le spese notarili e le imposte, se finanziate dalla Banca.

ATTENZIONE

Si prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In particolare, si ricorda di apporre la firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non corrispondenti al documento d'identità saranno respinte.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene alla domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso, è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA in qualità di Gestore su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo stesso in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2014.

Consap S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui riferimenti completi sono disponibili sul sito internet della Società, nell'apposita sezione, contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@consap.it.

Per lo svolgimento di alcune attività di trattamento (in particolare l'archiviazione della documentazione) Consap S.p.A. si avvale di fornitori di servizi esterni, appositamente individuati in virtù delle elevate competenze professionali e qualifiche tecniche e designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, i quali garantiscono che il trattamento dei dati venga effettuato in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali.

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo e la produzione dei documenti, sotto forma di allegati, saranno trattati da parte di CONSAP S.p.A. per l'adempimento di un obbligo di legge (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento UE n. 2016/679), per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base del diritto interno (ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento e 2-sexies, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 196/2003), esclusivamente al fine di consentire l'accesso da parte degli interessati al Fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

I dati vengono raccolti e trasmessi a Consap S.p.A. da parte della banca/intermediario finanziario a cui l'interessato si è rivolto per l'apertura della pratica (Finanziatore), in qualità di Titolare del trattamento ai fini dell'eventuale erogazione del finanziamento e della successiva gestione di tutti gli aspetti inerenti al rapporto contrattuale con l'interessato, inclusi gli adempimenti necessari all'escussione della garanzia (ricorrendone i presupposti); per maggiori indicazioni sulle modalità e finalità di trattamento da parte del Finanziatore, si rimanda all'apposita informativa da esso fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679; per maggiori indicazioni sulle modalità e finalità di trattamento da parte del Finanziatore, si rimanda all'apposita informativa da esso fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

La comunicazione, da parte degli interessati, dei dati personali richiesti è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito indispensabile per l'avvio e la conclusione dell'iter amministrativo ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici del Fondo, nonché per la successiva gestione del rapporto con il beneficiario; **la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l'impossibilità di svolgere le attività appena indicate.**

CONSAP S.p.A. tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di garanzia da parte di CONSAP S.p.A.

I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi al di fuori del territorio dell'Unione Europea, all'infuori di Microsoft Co. – limitatamente alle funzionalità di *provider* di posta elettronica – che, tuttavia, per la prestazione di alcuni servizi (in particolare, in favore di Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati) si avvale di *server* e infrastrutture informatiche collocati all'interno dell'Unione Europea).

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. gli istituti finanziari a cui il rapporto si riferisce, le autorità pubbliche di controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia, enti pubblici interessati dall'attività del Fondo, banche, Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa), per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario a valutare la richiesta di ammissione alla garanzia e, in caso di accettazione della richiesta, per tutta la durata del finanziamento cui la garanzia si riferisce e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, tenendo altresì conto dei termini di prescrizione previsti dalla legge per l'eventuale esercizio di diritti ad opera delle diverse parti coinvolte (in particolare, l'esercizio del diritto di richiedere, in sede giurisdizionale, l'esame e l'eventuale revoca / annullamento della decisione di rigetto).

Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda ed hanno il diritto di opporsi al trattamento sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679), **rivolgendo le relative istanze a Consap S.p.A. – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM)**, attraverso i seguenti indirizzi e-mail: fondocasa@consap.it o rpd@consap.it (anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.consap.it/privacy/modello-per-l'esercizio-dei-diritti-da-parte-degli-interessati/>).

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2026, n. 116.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66

Le parole: «Titolo I - Piano casa» sono soppresse.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «interventi di edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «immobili di edilizia» e le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado»;

al comma 2, dopo le parole: «lavoratori fuori sede,» sono inserite le seguenti: «sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate,».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «enti costituiti o partecipati da» sono soppresse, le parole: «in materia di edilizia pubblica e» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di edilizia pubblica o a favore degli enti dai medesimi costituiti o partecipati», dopo le parole: «popolari, di seguito» è inserita la seguente: «denominati», la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione» e dopo le parole: «S.p.A.), di seguito» è inserita la seguente: «denominata»;

al comma 3:

all'alinea:

al primo periodo, le parole: «ad INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore» e dopo le parole: «da parte del» è inserita la seguente: «medesimo»;

al secondo periodo, le parole: «di Invitalia» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore», le parole: «di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa» e la parola: «integrate» è soppressa;

al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e la parola: «integrate» è soppressa;

alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti attuatori anche nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3»;

alla lettera c), le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «articolo, è» sono sostituite dalle seguenti: «articolo è» e le parole: «, ai quali si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai relativi oneri si provvede»;

alla lettera a), le parole: «, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono soppresse;

al comma 5, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando» e le parole: «componente edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «componente dell'edilizia»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «comma 3, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «decreto legislativo del 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto».



All'articolo 3:

al comma 1:

al quarto periodo, dopo le parole: «2011, n. 214» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «per il sub-commissario» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il sub-commissario»;

al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Per l'esercizio dei propri compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4»;

al comma 3:

all'alinea:

al secondo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»;

al quarto periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «comma 10» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore»;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: «legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241,»;

alla lettera b), numero 2), le parole: «la consegna delle prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'esecuzione delle prestazioni», le parole: «stipula contrattuale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione del contratto», le parole: «stipula del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione del contratto» e le parole: «mancata stipula» sono sostituite dalle seguenti: «mancata stipulazione»;

al comma 7:

al secondo periodo, le parole: «e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «o di enti territoriali» e le parole: «e con gli enti predetti» sono sostituite dalle seguenti: «o con gli enti predetti»;

al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al sesto periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute»;

al nono periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri per il personale di cui al secondo periodo del presente comma» e dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «della società» sono inserite le seguenti: «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «delle proprie funzioni, compresa la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni del Commissario straordinario, comprese la stipulazione», le parole: «al medesimo affidata, al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione,» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso affidata, al medesimo Commissario straordinario è assegnata una dotazione», la parola: «, mediante» è sostituita dalle seguenti: «. Ai relativi oneri si provvede mediante» e dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

al quarto periodo, le parole: «commi 1, quinto periodo, 7, settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, sesto periodo, e 7, nono periodo» e le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «degli interventi di cui all'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «del programma straordinario di cui all'articolo 2 e il coordinamento delle amministrazioni competenti» e dopo le parole: «dal Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

al secondo periodo, le parole: «in dipendenza della» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla»;

al terzo periodo, le parole: «ad alcun compenso, gettone» sono sostituite dalle seguenti: «a compensi, gettoni»;

al quarto periodo, le parole: «definisce gli indirizzi generali, le» sono sostituite dalle seguenti: «definisce, per la componente di edilizia sociale del programma, gli indirizzi generali e i criteri per l'individuazione delle», le parole: «e valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della valorizzazione» e le parole: «verifica il grado di attuazione degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «verifica il grado di attuazione del programma».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «nell'ambito dello» sono sostituite dalla seguente: «nello»;

al secondo periodo, le parole: «Fondo, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di priorità delle famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave nell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per la prima casa). — 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comprese tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti categorie:

a) le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



b) i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per le domande di accesso al credito presentate dai soggetti di cui al comma 1, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti di cui al comma 1 abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

3. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento.

4. Alle operazioni di finanziamento ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4-ter (Incremento del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede). — 1. Il fondo di cui al comma 526 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti). — 1. Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con

decreto, le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonché le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, possono alienare gli immobili di loro proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

All'articolo 7:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e dopo le parole: «INVIMIT SGR S.p.A» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

al secondo periodo, le parole: «ad apposito capitolo di trasferimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della»;

al comma 3, le parole: «da INVIMIT» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società INVIMIT», la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti», le parole: «le tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi», le parole: «ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,» sono soppresse e dopo le parole: «commi 4 e 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4:

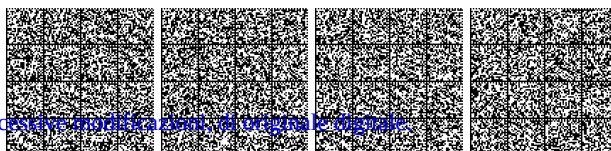
al primo periodo, le parole: «appositamente finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «a tale fine appositamente destinate»;

al secondo periodo, dopo le parole: «29 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «(rep. atti n. 261/CSR)» e la parola: «unionali» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

al terzo periodo, le parole: «A fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini», le parole: «INVIMIT SGR S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «la società INVIMIT SGR S.p.A.» e dopo le parole: «articolo 59» sono inserite le seguenti: «, paragrafo 5,»;

al comma 5:

al primo periodo, la parola: «unionali» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;



al secondo periodo, le parole: «A fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini», dopo le parole: «stipulano con» sono inserite le seguenti: «la società» e dopo le parole: «articolo 59» sono inserite le seguenti: «, paragrafo 5,»;

al comma 6, dopo le parole: «quote del fondo» sono inserite le seguenti: «istituito ai sensi del comma 1» e la parola: «segregazione» è sostituita dalla seguente: «separazione»;

al comma 7, le parole: «quelle sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «quelli derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4, primo periodo, sono destinati».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «urbanistica, edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistica o edilizia» e le parole: «capo, si» sono sostituite dalle seguenti: «capo si»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento»;

al comma 4, le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado»;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo»;

al terzo periodo, dopo le parole: «propria legislazione» sono inserite le seguenti: «agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo»;

al comma 7, alinea, dopo le parole: «n. 207» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le disponibilità» è inserita la seguente: «economiche», le parole: «relativa condizione» sono sostituite dalle seguenti: «loro condizione» e la parola: «ISEE» è sostituita dalle seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Possono presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata ai sensi del presente articolo i soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o di veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestare mediante idonea documentazione rilasciata da un primario istituto di credito o da un fondo di investimento;

b) documentata esperienza nella realizzazione o nella gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da attestare mediante idonea documentazione tecnica;

c) impegno formale, da inserire nell'atto convenzionale con il comune di cui al comma 3, lettera

e), a mantenere la destinazione convenzionata degli immobili oggetto dei programmi infrastrutturali per l'intero periodo di vincolo»;

al comma 2, la parola: «inclusi» è sostituita dalle seguenti: «compresi i»;

al comma 3:

alla lettera a), la parola: «economica» è sostituita dalla seguente: «economici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini del presente articolo, per "contesto territoriale" si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, comprendente le componenti sia di edilizia convenzionata sia di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o subambiti oggetto di trasformazione, purché rientranti nella medesima unità progettuale e nel medesimo atto convenzionale di cui alla lettera e)»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) il contesto territoriale di cui alla lettera a) può essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di una pluralità di destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota percentuale minima di cui alla lettera d) è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, ossia quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera di cui alle lettere b) e c), con esclusione degli investimenti riguardanti destinazioni d'uso non residenziali. L'atto convenzionale con il comune di cui alla lettera e) definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

a-ter) assicurano, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di *senior cohousing* e *cohousing* intergenerazionale»;

alla lettera b), dopo le parole: «locazione o» è inserita la seguente: «alla», dopo le parole: «destinate ad abitazione principale,» sono inserite le seguenti: «residenze per il personale delle Forze di polizia,», dopo le parole: «comma 2» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «altro Stato» è inserita la seguente: «membro»;

alla lettera e):

al numero 1), le parole: «desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti dalle quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea, per la stessa tipologia edilizia e per lo stesso stato di manutenzione e conservazione»;



il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) in caso di non corrispondenza con i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando una riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie edilizie e al rispettivo stato di manutenzione e conservazione, così oggettivamente documentati; a tal fine, il comune può avvalersi dei servizi estimativi svolti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

alla lettera f):

al numero 1), la parola: «condizione» è sostituita dalle seguenti: «la loro condizione» e dopo la parola: «ISEE» è inserita la seguente: «è»;

al numero 2), dopo la parola: «tipologie» è inserita la seguente: «immobiliari» e le parole: «risultano eccedenti» sono sostituite dalla seguente: «eccedono»;

al numero 3), la parola: «reddito» è sostituita dalle seguenti: «il loro reddito» e dopo la parola: «non» è inserita la seguente: «è»;

alla lettera g):

al primo e al secondo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

al terzo periodo, le parole: «in esito allo» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito dello» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), quarto periodo»;

alla lettera h):

all'alinea, dopo le parole: «sono definite» è inserita la seguente: «le»;

al numero 1), la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al numero 2), le parole: «e l'art. 144 del decreto legislativo 24.3.2025» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025»;

alla lettera i):

al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «fondiario, locazione» sono sostituite dalle seguenti: «fondiario e locazione»;

al numero 3), dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 4), le parole: «degli insediamenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità abitative», dopo le parole: «presenza di esercizi commerciali di vicinato» sono inserite le seguenti: «e di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi» e le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché le reti e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario e di comunità, ove presenti»;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) una quota compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento della superficie utile complessiva può essere destinata a *start-up*, microimprese, attività lavorative svolte in postazioni condivise (*coworking*), commercio di prossimità, artigianato urbano e a servizi di quartiere mediante convenzioni a canone calmierato»;

alla lettera l), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81», le parole: «n. 392, per» sono sostituite dalle seguenti: «n. 392; per» e dopo le parole: «lettera i)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «preservando» è sostituita dalla seguente: «assicurando», le parole: «si attuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono attuati», dopo le parole: «lavoratori stagionali in agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nell'edilizia, nell'impiantistica», la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «il settore termale, e» sono inserite le seguenti: «per la»; al secondo periodo, le parole: «della strumentazione urbanistica vigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti urbanistici vigenti»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «della fine dei lavori»;

al secondo periodo, le parole: «lettera b), del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b) del», le parole: «di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «della fine dei lavori» e le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81»;

al comma 7, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e le parole: «nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro,» sono soppresse;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «dichiarare il preminente interesse strategico nazionale» sono inserite le seguenti: «del programma di investimento»;

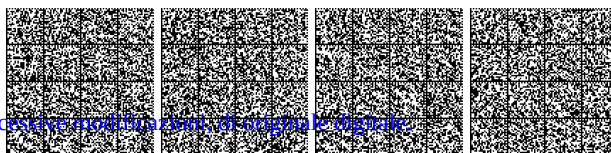
al terzo periodo, la parola: «ricomprendono» è sostituita dalla seguente: «comprendono» e le parole: «che è composta fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «che è composta da non più di»;

al quarto periodo, le parole: «in posizione di comando, distacco o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di comando o di distacco»;

al settimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al nono periodo, le parole: «dal 2027, per il funzionamento della struttura di supporto,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027,»;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle concernenti le modalità di verifica dei requisiti, anche con riferimento a quelli previsti dalla normativa antimafia e ai controlli sull'origine dei capitali investiti».



Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (*Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri*). — 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 295:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse al servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche al personale appartenente alle Forze armate nazionali e alle Forze armate e di polizia estere, ovvero al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato”;

b) al libro secondo, titolo II, capo VII, sezione II, dopo l'articolo 296 è aggiunto il seguente:

“Art. 296-bis (*Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta*). — 1. I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.

2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate.

3. I criteri per le concessioni degli alloggi di cui al comma 1 e per la determinazione delle rispettive rette a carico dei concessionari sono stabiliti con il regolamento.

4. Al fine di garantire l'efficienza e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri di cui alla presente sezione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 61.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 9-ter (*Modifiche all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l'acquisizione di immobili in locazione*).

passiva alla pubblica amministrazione). — 1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “interamente partecipate dai predetti enti” sono sostituite dalle seguenti: “partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime”;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: “ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti” sono sostituite dalle seguenti: “da altri enti pubblici e da società partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime”;

c) al comma 4, sesto periodo, le parole: “interamente partecipate dai predetti enti” sono sostituite dalle seguenti: “partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime”.

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «lettera a)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), primo periodo, le parole: «rispetto alle» sono sostituite dalle seguenti: «e delle» e dopo le parole: «urbanizzazione, ove» sono inserite le seguenti: «ciò sia»;

al comma 3, la parola: «ricompresi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole: «asili, sottoservizi» sono sostituite dalle seguenti: «asili e sottoservizi»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «commi 4 e 5» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

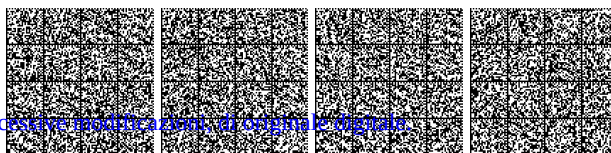
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca”.

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (*Potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza*).



— 1. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi nonché mediante l'attuazione di interventi di ristrutturazione, di ampliamento, di completamento, di esecuzione di interventi straordinari, di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico degli immobili già esistenti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo della guardia di finanza e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione, la riqualificazione o la ristrutturazione edile e impiantistica di strutture edilizie, anche di imminente acquisizione, nonché mediante l'attuazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle strutture già esistenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2028.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 11-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2920):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI, (Governo MELONI-I), il 7 maggio 2026.

Assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 7 maggio 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e

programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 13 e il 26 maggio 2026, il 3, il 10, il 16, il 17 e il 18 giugno 2026.

Esaminato in Aula il 19 e il 22 giugno 2026, e approvato il 23 giugno 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1944):

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente, il 23 giugno 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 24 e il 30 giugno 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 1º luglio 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

26G00137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 2026, n. 118.

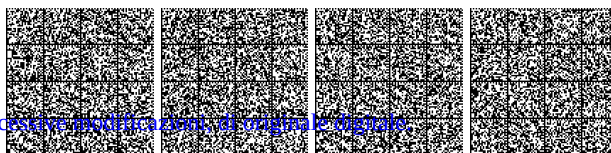
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55;



POSTA CERTIFICATA: Trasmissione del Vademecum operativo sulle novità introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 116

Mittente: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Destinatari: comune.buttapietra@halleycert.it; cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net; protocollo.comune.caerano.tv@pecveneto.it; comune.calalzodicadore.bl@pecveneto.it; protocollo.generale@pec.comune.caldiero.vr.it; caldogno.vi@cert.ip-veneto.net; comune.calto.ro@pecveneto.it; comune.caltrano.vi@pecveneto.it; calvene.vi@cert.ip-veneto.net

Inviato il: 18/08/2026 17.59.02

Posizione: PEC - Comune di CALALZO DI CADORE/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato il seguente documento.

Registro: Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale

Numero di protocollo:471784

Data protocollazione:18/08/2026

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

16653871.pdf ()

vademecum operativo (2).pdf ()

modello-di-domanda_3_8_26 (1) (2).pdf ()

modello-di-domanda_famiglie-numerose_10_24 (1) (2).pdf ()

legge_116_2026__piano_casa.pdf ()

segnatura_RV.pdf ()

segnatura.xml ()



Proc. n. 471784

Venezia, 18 agosto 2026

Oggetto: Trasmissione del Vademecum operativo sulle novità introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 116

Nell'ambito delle iniziative regionali volte a favorire la conoscenza e la concreta attuazione delle nuove misure in materia di politiche abitative, si trasmette, in allegato, il Vademecum operativo relativo agli interventi e alle procedure previste dal Piano Casa, predisposto quale strumento di supporto e orientamento rispetto alle novità introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 116.

Il Vademecum è finalizzato a fornire un quadro sintetico e di immediata consultazione delle principali disposizioni introdotte dalla nuova normativa, con particolare riferimento agli interventi previsti, ai soggetti interessati e alle procedure da seguire; in aggiunta si allega altresì un modello di modulo per la richiesta di accesso al Fondo Casa, quale riferimento per la presentazione delle istanze, secondo le modalità e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al fine di agevolare l'accesso alle misure previste e di fornire uno strumento operativo a supporto dei cittadini interessati, si allega altresì un modello di modulo per la richiesta di accesso al Fondo Casa, da utilizzare quale riferimento per la presentazione delle istanze, secondo le modalità e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Restando a disposizione, cordiali saluti

Referente:

Direttore Mirco Giusti

Unità Organizzativa Edilizia pubblica residenziale

Mail: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it

Paola Roma

Servizi Sociali, Famiglia, Longevità,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Sport e Politiche Abitative

e stampato il giorno 25/08/2026 da Giacobbi Katy.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
e-mail: assessore.roma@regione.veneto.it PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it